

Licenza di porto fucile

di Ettore Bertò

Concrete possibilità di ottenere il rilascio / rinnovo in presenza di una condanna per i reati di cui all'art. 43 T.U.L.P.S.

Come noto, per ottenere il rinnovo della licenza di porto di fucile occorre comprovare all'autorità amministrativa competente il possesso dei requisiti a tal fine previsti della legge; in particolare, oltre al generale requisito della buona condotta, viene a tal fine in rilievo l'insussistenza, a carico del soggetto richiedente il rinnovo, dei precedenti penali indicati nell'art. 43 del Regio Decreto n. 773/31 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza T.U.L.P.S.), ovvero: a) "condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione"; b) "condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico"; c) "condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se ammi-

stato, o per porto abusivo di armi". Nel corso del tempo, l'interpretazione e l'applicazione di questa disposizione da parte, rispettivamente, dell'autorità giudiziaria (in particolare, Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa) e dell'autorità amministrativa (in

particolare, Questura e Commissariato del Governo) sono mutate profondamente, tanto che si sono registrati casi di decisioni giurisdizionali dal tenore diametralmente opposto pur a fronte di fattispecie pressoché integralmente identiche. In particolare, i due più recenti



orientamenti giurisprudenziali si differenziano, in modo significativo, rispetto al grado di discrezionalità riconosciuto dall'autorità amministrativa nel concedere o rinnovare la licenza di porto di fucile e, più precisamente, rispetto alla possibilità o meno di considerare l'eventuale riabilitazione; così, da una parte si è affermato che "è illegittimo il provvedimento del Questore recante diniego di rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia e motivato con esclusivo riferimento a reati commessi dall'istante molto prima e da tempo dichiarati estinti, atteso che l'effetto preclusivo, proprio delle condanne penali, viene parzialmente meno una volta intervenuta la riabilitazione ovvero l'estinzione ex art. 445 c.p.p., con la conseguente necessità per l'Autorità di Polizia di ricercare altri motivi che possano giustificare il diniego di rilascio" (Consiglio di Stato, sez. III, 4.3.2015, n. 1072; in senso conforme: Consiglio di Stato, sez. III, 10.7.2013, n. 3719), salvo poi, peraltro a distanza di poco tempo, adottare la soluzione diametralmente opposta, sintetizzata nei seguenti termini: "la licenza di porto d'armi non può essere rilasciata (e quella rilasciata

va ritirata) nel caso di condanna per un «reato ostativo» previsto dall'art. 43, comma 1, t.u. 18 giugno 1931, n. 773, anche quando l'interessato abbia ottenuto la riabilitazione, disciplinata dall'art. 178 c.p." (Consiglio di Stato, sez. III, 31.5.2016, n. 2312; in senso conforme: Consiglio di Stato, sez. III, 18.5.2016, n. 2019). Purtroppo nell'ultimo periodo è andato via via consolidandosi il secondo degli orientamenti interpretativi sopra richiamati, ovvero sia quello (molto) più restrittivo, in base al quale l'eventuale condanna relativa ad uno dei reati contemplati dall'art. 43 del T.U.L.P.S. è di per sé preclusiva del rinnovo della licenza di porto di fucile, a prescindere completamente dall'eventuale riabilitazione ottenuta; nell'ambito di questa rigida prospettiva, peraltro, la giurisprudenza (con notevoli sforzi interpretativi) è arrivata a delineare, ferma restando la sostanziale irrilevanza dell'eventuale riabilitazione, la distinzione tra reati (ovviamente riconducibili a quelli elencati nel più volte citato art. 43 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) per i quali il giudice penale abbia disposto la condanna alla reclusione e reati

per i quali il giudice penale abbia disposto la condanna al pagamento della pena pecuniaria, al fine di ritenere possibile una valutazione discrezionale in ordine al rilascio o al rinnovo della licenza nella sola ipotesi di condanne al pagamento della pena pecuniaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 31.5.2016, n. 2312; Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, sez. I, 1.2.2017).

In questo contesto, il ricorso all'autorità giudiziaria, pur rappresentando uno strumento di tutela per il cacciatore che si sia visto negare il rilascio o il rinnovo della licenza di porto di fucile per la sussistenza di taluna delle condanne indicate nell'art. 43 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve essere proposto nella piena consapevolezza che l'eventuale sentenza favorevole ottenuta in primo grado, avendo come effetto soltanto l'annullamento del diniego, non determina il rilascio o il rinnovo immediato della licenza, in quanto il Ministero dell'Interno, alla luce della "tendenza" interpretativa restrittiva delineatasi nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, impugna pressoché sempre tali decisioni, costringendo il ricorrente ad attendere anni ed a sostenere nel frattempo ingenti spese legali prima di ottenere una decisione, peraltro forse negativa per il medesimo ricorrente.

Ritengo in definitiva che tutti gli sforzi dei vari interlocutori debbano essere finalizzati ad ottenere una modifica dell'art. 43 del T.U.L.P.S. A tal fine sarebbe infatti sufficiente che il legislatore, valorizzando quello che era il precedente orientamento della giurisprudenza amministrativa, facesse salvi gli effetti della riabilitazione ai fini del rilascio e del rinnovo della licenza di porto di fucile.